



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N°76/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Corigliano Calabro.

VISTA: la legge n. 963 del 14 luglio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO: il D. Lgs. n° 193/2007 attuativo della “direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

VISTO: il Regolamento (CE) n° 2847/1993 recante “regime di controllo nell’ambito della politica comune della pesca”;

VISTO: il Verbale di sopralluogo datato 28.04.2008 con il quale i rappresentanti dell’A.S.P. di Cosenza distretto di Corigliano, ai fini dell’igiene e sanità, hanno espresso il loro parere favorevole sull’idoneità delle banchine individuate per le operazioni di sbarco del pescato nel porto di Corigliano Calabro;

VISTO: il Verbale di sopralluogo datato 08.05.2008 con il quale i rappresentanti dell’A.S.P. di Cosenza distretto di Rossano - Cariatì, ai fini dell’igiene e sanità, hanno espresso il loro parere favorevole sull’idoneità delle banchine individuate per le operazioni di sbarco del pescato nel porto di Cariatì;

VISTO: il parere favorevole dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

RITENUTO: necessario, ed opportuno emanare disposizioni per un corretto ed efficiente controllo del pescato presso specifici punti di sbarco all’interno del circondario marittimo di Corigliano Calabro al fine di implementare l’attività ispettiva suddetta sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo di concerto con il Servizio Sanitario Locale;

ORDINA

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intendono per:

- **PRODOTTI ITTICI:** tutti gli animali marini o parti di essi, fatta esclusione per i mammiferi acquatici, destinati al consumo umano;
- **PUNTO DI SBARCO:** banchina/e portuali, individuata/e dalla presente ordinanza, dedicata/e alle operazioni di sbarco dei prodotti ittici;
- **TRAVASO IN BANCHINA:** tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico dall’unità da pesca al veicolo autorizzato al trasporto del prodotto stesso;
- **COMMERCIALIZZAZIONE:** qualsiasi forma di immissione nel mercato dei prodotti ittici con esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta sul mercato locale di piccole quantità da un pescatore al venditore o al consumatore.

ARTICOLO 2
Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca che intendano effettuare sbarco/travaso ed operazioni di commercializzazione del pescato nel circondario marittimo di Corigliano.

ARTICOLO 3

Punti di sbarco

1. Nel circondario marittimo di Corigliano , al fine di garantire il razionale e puntuale controllo dei prodotti ittici catturati, sono espressamente individuati i seguenti punti di sbarco come evidenziato, altresì, nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante della presente ordinanza:

PORTO DI CORIGLIANO CALABRO (Allegato 1)

Banchine dalla n.3 alla n.7 escluso il tratto della banchina n.5 riservato al naviglio di Stato così come evidenziato nell'allegata planimetria;

PORTO DI CARIATI (Allegato 2)

Banchina di Riva,

Banchina di Sottoflutto,

Banchina di Sopraflutto Radice,

Banchina di Sopraflutto Testata, sono esclusi i tratti di banchina identificati con la lettera "A" e "B" sulla planimetria allegata;

ARTICOLO 4

Comunicazioni preventive

1. I Comandanti delle unità da pesca devono preventivamente comunicare, prima dell'ingresso in porto, a mezzo VHF o telefono, alla locale Autorità Marittima, l'intenzione di effettuare le operazioni di sbarco del pescato.

2. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dai Comandanti di unità da pesca in transito, iscritti in altri Compartimenti Marittimi, che intendano effettuare lo sbarco dei prodotti ittici nei punti indicati dall'art.3 della presente ordinanza.

ARTICOLO 5

Travaso in banchina

1. Esperite le operazioni da travaso in banchina, i veicoli che effettuano il trasporto dei prodotti ittici devono essere espressamente autorizzati/registrati presso le competenti Aziende Sanitarie ai sensi della normativa in vigore in materia igienico – sanitaria (autorizzazioni al travaso ed al successivo trasporto del prodotto/registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004).

2. E' fatto altresì divieto ai veicoli suddetti di sostare in banchina, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a quello necessario per le operazioni di travaso.

3. E' inoltre vietato sversare in banchina o in mare le acque di scongelamento del pescato accumulate negli appositi contenitori posti sul fondo dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici.

ARTICOLO 6

Deroghe

L'Autorità Marittima può consentire occasionalmente lo sbarco del pescato in altri punti ritenuti idonei, qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti e/o altri particolari motivi che non consentano l'effettuazione di tali operazioni nei punti indicati all'art.3.

ARTICOLO 7
Esclusioni

1. La presente ordinanza non si applica in caso di cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità (inferiore a 100 Kg per sbarco giornaliero) di prodotti ittici da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore.

ARTICOLO 8
Sanzioni e disposizioni finali

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ovvero non sia richiamato da altre disposizioni di legge, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e dell'Ufficio Locale Marittimo di Cariatì.

3. La presente Ordinanza entrerà in vigore a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data di affissione della stessa secondo le procedure di cui al precedente punto 2.-

Corigliano Calabro, lì 10.09.2008

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco STAGIRA